



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

68

in data

05/06/2018

OGGETTO:

Limitazione degli orari di funzionamento ed utilizzo degli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati nel territorio comunale.

LA SINDACA

Premesso:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, è stata classificata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", e rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, con effetti negativi sul piano personale, familiare e sociale;
- il gioco d'azzardo patologico è inquadrato come malattia sociale, nell'ambito delle dipendenze, al pari dalle dipendenze da droghe e alcool, e rappresenta una devianza con un impatto sempre crescente tra la popolazione;
- in conseguenza dell'incremento della dipendenza da gioco tra la popolazione, con il Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, sono state dettate misure per il contrasto e la prevenzione della ludopatia, anche mediante l'individuazione dei cosiddetti luoghi sensibili (istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto), in relazione alla dislocazione territoriale delle sale da gioco;

visti:

- il decreto legislativo n.59/2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ed in particolare:
 - l'articolo 12, comma 1, a norma del quale nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati, tra l'altro, al rispetto dei seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
 - l'articolo 8, comma 1, il quale, alla lettera h), definisce cosa debba intendersi, ai fini del presente decreto, per "motivi imperativi d'interesse generale", ovvero: "l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
- il Decreto Legge n.138/2011, come modificato dalla Legge di conversione n.148/2011, ed in particolare l'articolo 3 sancisce il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere, dovendosi intendere permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi, tra gli altri, di disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana nonché di quelle relative alle attività di raccolta di giochi pubblici;
- il Decreto Legge 6 dicembre n.201/2011, come modificato dalla Legge di conversione n.214/2011, il quale, all'articolo 31, comma 2, testualmente recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza,

libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. (...);

- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., cioè gli esercizi dediti all'esercizio del gioco lecito con apparecchi da intrattenimento denominati "new slot" e "videolottery terminal" nonché i negozi dediti all'attività prevalente di "raccolta scommesse", sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri dettati dall'articolo 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. in quanto tutti i predetti esercizi rientrano nella categoria dei "pubblici esercizi";

richiamato il decreto legislativo n.267/2000 il quale all'articolo 3, comma 2, afferma che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e all'articolo 50, comma 7, conferisce ai Sindaci una generale potestà di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

dato atto che in materia di regolamentazione e limitazione del gioco d'azzardo e di stretta interpretazione delle sopra richiamate disposizioni, sussiste un'ampia e variegata giurisprudenza, tra cui:

- sentenza della Corte Costituzionale n.300 emessa il 9 novembre 2011, nella quale viene precisato che le norme che contingentano il gioco d'azzardo "(...) sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. (...);
- la sentenza della Corte Costituzionale n.220 emessa il 18 luglio 2014 nella quale la Corte, interrogata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, dichiara inammissibile il quesito per non aver tenuto conto il giudice rimettente del filone giurisprudenziale in base al quale "(...) è stato riconosciuto che - in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000 - il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale (...);
- la sentenza n.811/2015 del 24 giugno 2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale, sostenendo che "(...) la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50 comma 7 TUEL, sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo

consiliare, (...), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio Comunale (cfr. TAR Lazio, sez. II, 02.04.2010, n. 5619). (...);

- la sentenza n. 3778 emessa il 19 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha evidenziato che "(..) l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di merito che di legittimità (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271/2014; ordinanze n. 2133, n. 996/2014 e n. 2712/2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484/2012; TAR Campania, sentenza n. 2976 del 2011; TAR Lazio, sentenza n. 5619/2010), secondo cui l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 è una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati. Anzi la Corte Costituzionale ha riconosciuto una maggiore estensione a tale potere anche in ordine alle limitazioni della distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, rilevando la sua riconducibilità alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2710/2012), secondo cui l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.(...)";
- ordinanza n.40/2018 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la quale è stata confermata la legittimità dell'ordinanza sindacale del Comune di Cagliari n.15 del 04/05/2017 nella parte in cui subordina l'installazione di alcune tipologie di apparecchi da gioco alla sussistenza della distanza minima di cinquecento metri dai luoghi sensibili di cui al citato articolo 7 del decreto legge n.158/2012;

considerato che l'area urbana di Sestu è stata nell'ultimo decennio capillarmente occupata da installazioni di gioco aleatorio effettuate sia all'interno di locali allo scopo dedicati che all'interno di altre attività e che il fenomeno richiede particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di cercare di contenere e contrastare i casi di ludopatia;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'Amministrazione Comunale debba contribuire, nei limiti dei suoi poteri, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale, familiare e sociale dei cittadini coinvolti;

dato atto che con delibera del Consiglio comunale n.20 del 24/05/2018 è stata approvata una mozione sul contrasto al gioco d'azzardo patologico prevedente, tra l'altro, l'impegno della Sindaca, dell'Amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale ad applicare tutti i provvedimenti atti a contrastare il gioco d'azzardo attraverso misure specifiche in materia di limitazione delle sale da gioco e del loro orario di apertura;

ritenuto pertanto dover adottare un provvedimento a tutela della comunità sestese, così come già avvenuto in vari Comuni, volto a limitare l'uso degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, senza impedirne del tutto l'utilizzo al fine di non comprimere la libertà d'impresa, mediante la riduzione dell'intervallo temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi leciti per il gioco in denaro;

ORDINA

1. a far data dal 7 Giugno 2018, il funzionamento e l'utilizzo degli apparecchi da "gioco lecito" di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.), presenti del territorio del Comune di Sestu e installati nelle sale giochi e in altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. medesimo (quali bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie del lotto, agenzie di scommesse, sale bingo, ecc.), sono consentiti esclusivamente e tassativamente nei seguenti orari:

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni, compresi i festivi;

2. al di fuori delle fasce orarie di funzionamento di cui al punto precedente, è fatto obbligo agli esercenti di spegnere sistematicamente, tramite l'apposito interruttore elettrico o altro strumento analogo situato su ogni singolo dispositivo, tutti gli apparecchi da "gioco lecito" di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

DISPONE

1. che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, le seguenti prescrizioni:
 - obbligo di esporre, in luogo ben visibile al pubblico e comunque nell'immediata prossimità degli apparecchi, un apposito cartello contenente formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro nonché le informative sulle altre prescrizioni previste dalla legge;
 - obbligo di esporre in luogo ben visibile al pubblico e comunque nell'immediata prossimità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., l'orario di funzionamento dei medesimi, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza;
 - obbligo di esporre, all'ingresso ed all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dal servizio sanitario della regione Sardegna ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della Legge n.189/2012, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita un denaro e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico (G.A.P.);
2. che la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n.267/2000, con applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981, avvertendo che oltre la sanzione prevista dalla presente ordinanza saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa nazionale di contrasto delle ludopatie, nonché dalle norme in materia contenute nel codice penale, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di legge in materia;
3. che in caso di particolare gravità e di recidiva nella violazione, al contravventore si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per le sale giochi autorizzate ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.,

ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., così modulata:

- giorni 2, in caso di prima applicazione;
- giorni 4, in caso di seconda applicazione;
- giorni 7, in caso di terza applicazione.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

4. che la Polizia Locale e gli altri agenti della Forza pubblica sono incaricati dei controlli per la puntuale osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza e dell'applicazione delle eventuali sanzioni per le accertate violazioni;

AVVERTE CHE

il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sestu.ca.it nonché nell'albo pretorio on line dello stesso Comune per la generale conoscenza e trasmesso per gli atti di competenza alla Questura di Cagliari;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari nella via Sassari n. 17, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci